



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Beni Culturali, Ambientali e Pubblica Istruzione
DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI ED E.P.
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. n. 637 del 30.8.1975 recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e belle arti;
- VISTA la L.R. n. 80 dell'1.8.1977, recante le norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana;
- VISTO il Codice dei BB.CC. e del Paesaggio approvato con il D.Lgs. n. 42 del 22/01/04;
- VISTA la comunicazione di avvio del procedimento di dichiarazione effettuata dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa nei confronti degli aventi diritto;
- VISTA la proposta di vincolo e l'allegata relazione tecnica della suddetta Soprintendenza ;
- ACCERTATO che l'immobile denominato "Palazzo Arezzo di Donnafugata" sito al centro di Ragusa Ibla , fra Corso XXV Aprile, via P.Novelli e via Orfanotrofio, individuato in catasto al F.M. n.103, part.lle nn. 226 (sub 1,2,3,4,5,6), 227 (sub 1,2), 229 (sub 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 230, 231, 233 (sub 1,2,3,4,5), 234 (sub 1,2,3), 236, 237, 238 (sub 2), 239, 240, 243 (sub 3,4), 706 (giardino), come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria, per i motivi illustrati nella citata relazione tecnica, riveste rilevante interesse storico, artistico ed architettonico in quanto costituisce pregevole testimonianza dell'architettura locale dei primi decenni dell'ottocento;
- CONSIDERATO pertanto che il bene sopra individuato riveste interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante ai sensi dell'art 10 , comma 3, lett.a) del menzionato D.Lgs. n.42 del 22/01/04 e dell' art. 2 della L.R. n. 80 dell'1.8.1977 ;
- RILEVATO che gli accertamenti tecnici condotti dalla competente Soprintendenza forniscono di per se elementi sufficienti a giustificare l'adozione di provvedimenti volti a tutelare il predetto immobile;
- RITENUTO che nella fattispecie ricorrono evidenti motivi di pubblico interesse che suggeriscono l'opportunità di sottoporre alle norme di tutela di cui al D.Lgs. n.42/04. e della L.R. n. 80/77 l'immobile sopra descritto, in conformità alla proposta avanzata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa;

DECRETA

ART. 1)

Per le motivazioni esposte in premessa e meglio illustrate nell' allegata relazione tecnica, l'immobile denominato "Palazzo Arezzo di Donnafugata" sito al centro di Ragusa Ibla , fra Corso XXV Aprile, via P.Novelli e via Orfanotrofio, individuato in catasto al F.M. n.103, part.lle nn. 226 (sub 1,2,3,4,5,6), 227 (sub 1,2), 229 (sub

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13), 230, 231, 233 (sub 1,2,3,4,5), 234 (sub 1,2,3), 236, 237, 238 (sub 2), 239, 240, 243 (sub 3,4), 706 (giardino), come evidenziato con perimetrazione rossa nell'allegata planimetria, ai sensi dell'art.13 del Codice approvato con il D.Lgs.vo n.42 del 22/01/04 è dichiarato di interesse storico, artistico ed architettonico particolarmente importante in quanto individuato fra i beni elencati all'art 10, comma 3, lett.a) del D.Lgs. medesimo ed all' art. 2 della L.R. n. 80/77, e resta pertanto sottoposto a tutte le prescrizioni di tutela contenute nelle predette leggi.

- ART. 2) In conseguenza del vincolo imposto con il presente provvedimento, ai proprietari ed a chiunque abbia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo del bene di cui al precedente art. 1, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.42/04, è fatto divieto di distruggerlo, danneggiarlo o adibirlo ad usi non compatibili con il suo carattere storico, artistico ed architettonico, oppure tali da recare pregiudizio alla sua conservazione. Lo stesso non potrà essere demolito, modificato, o restaurato senza l'autorizzazione prescritta dall'art.21 del D.Lgs. medesimo.
- Soltanto nei casi di assoluta urgenza possono essere eseguiti lavori provvisori indispensabili ad evitare danni materiali al bene sottoposto a tutela, purché né sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati tempestivamente i progetti definitivi per l'approvazione, come disposto dall'art.27 del D.Lgs n.42/04.
- ART 3) Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, si fa rinvio alle apposite disposizioni in materia di tutela contenute nel citato Codice.
- ART. 4) La relazione tecnica, la planimetria, le piante dei piani dell'immobile e l'elenco ditte proprietarie allegati, fanno parte integrante del presente decreto che, a cura della Soprintendenza BB.CC.AA di Ragusa ai sensi e per gli effetti del 1°e 2° comma dell'art.15 del D.Lgs. n.42 del 22/01/04 sarà notificato agli aventi diritto e quindi trascritto presso il competente Ufficio Provinciale del Territorio, ed avrà efficacia nei confronti di tutti i successivi proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo. Copia del presente decreto sarà trasmessa al Comune di Ragusa, al Centro Regionale per l'Inventario e la Catalogazione di Palermo ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
- ART. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto, entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ricorso in opposizione a questo Assessorato Regionale BB.CC.AA.e P.I. ai sensi del menzionato D.Lgs.42 /04, nonché ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente decreto.

PALERMO, li 08 AGO. 2006



Per copia conforme